

CORTE DI APPELLO DI BARI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, all'esito di rito abbreviato, riteneva Tizio colpevole del delitto di cui all'art. 326, comma 1, cod. pen. e lo condannava alla pena sospesa di anni due di reclusione. Si contestava all'imputato, quale militare appartenente alla Guardia di finanza d Bari, al fine di procurare un indebito profitto a Caio titolare di un ristorante bar sito a Bari, di essersi avvalso illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, informando Caio di un imminente controllo della Guardia di finanza in materia di lavoro irregolare che avrebbe interessato il suo locale il giorno 25 marzo 2019, così permettendo all'imprenditore di allontanare in tempo utile dal locale i lavoratori irregolari e compromettendo, quindi, il normale esito del controllo. Il G.U.P. escludeva l'aggravante, contestata nell'imputazione, di cui al terzo comma dell'art. 326 cod. pen. in ragione del difetto di prova circa l'esistenza del dolo specifico della fattispecie, «stante la mancata dimostrazione delle circostanze in cui l'imputato era venuto a conoscenza della informazione relativa al controllo in esame, che avrebbe dovuto essere esclusivamente nota ai colleghi della Guardia di Finanza impegnati nell'esecuzione del controllo».

Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, deducendo nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 179 comma 2 e 525 comma 2 cod. proc. pen. quanto alla violazione del principio di immutabilità del giudice; al proposito, si rappresentava che il Giudice che aveva assunto la deliberazione di primo grado all'udienza del 19 ottobre 2021, era differente da quello dinanzi al quale si era svolto il giudizio abbreviato e le parti avevano rappresentato le proprie conclusioni; peraltro, il giudice subentrato non aveva provveduto alla rinnovazione delle conclusioni né aveva disposto la lettura delle stesse, senza che rilievo potesse assumere l'omessa richiesta di rinnovazione espressa formulata da una

delle parti, essendo stato comunque violato il principio di immediatezza tra giudice della discussione e quello della deliberazione.

Proponeva appello anche il Procuratore della Repubblica di Bari, chiedendo che fosse ritenuta sussistente la fattispecie aggravata inizialmente contestata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice deve essere rigettata, in quanto il principio di immutabilità del giudice non trova applicazione nel giudizio abbreviato c.d. semplice (cioè senza integrazione probatoria), sia perché l'art. 442 cod. proc. pen. non richiama l'art. 525 cod. proc. pen., sia perché questa disposizione si riferisce ad una deliberazione emessa all'esito di un dibattimento caratterizzato per essere la sede di formazione della prova; deve, inoltre, essere evidenziato come all'udienza del 19 ottobre 2021 il giudice subentrato aveva dato la parola alle difese le quali avevano rinunciato alle repliche senza quindi chiedere di rinnovare la discussione e le loro conclusioni, circostanza, questa, che doveva, comunque, fare ritenere infondata l'eccezione.

Deve, invece, essere accolto l'appello del Pubblico Ministero in ordine alla sussistenza del terzo comma dell'art. 326 cod. pen. Il compendio probatorio è costituito: 1) dalle dichiarazioni della convivente di un lavoratore irregolare di Caio (la quale riferiva di avere da lui appreso che il datore di lavoro aveva avuto una informazione riservata in ordine al controllo in procinto di essere attuato dalla Guardia di Finanza, sicché aveva potuto allontanare i lavoratori irregolari); 2) dai tabulati telefonici in uso a Caio, che consentivano di rilevare plurimi contatti tra detta utenza e quella intestata a Tizio (contatti particolarmente frequenti proprio in corrispondenza dell'esecuzione del controllo); 3) dal contenuto di una conversazione telefonica nel corso della quale Caio definiva Tizio "il mio amico solito"; 4) dalle dichiarazioni dei dipendenti del primo, che avevano riferito che, due giorni prima del controllo, Caio aveva usufruito di una "soffiata" e che i rapporti tra Caio e Tizio erano molto confidenziali; 5) dalla conversazione di Tizio, non appena terminato il suo interrogatorio, con la moglie, nel corso della quale ammetteva di avere allertato il

ristoratore, sia pure in modo indiretto; 6) dalle dichiarazioni di Caio, che riferiva che l'imputato lo aveva informato due giorni prima del controllo ispettivo della Guardia di Finanza. Sulla base di tali risultanze probatorie deve ritenersi che:

- il dolo specifico si desuma dalla natura della informazione segreta oggetto di indebita rivelazione;
- l'agire illecito dell'imputato mirasse ad avvantaggiare l'amico Caio consentendogli di evitare le sanzioni derivanti dall'impiego di lavoratori in nero.

Inconferente, infine, deve essere ritenuta la considerazione relativa alla mancata individuazione del "canale" che aveva consentito a Tizio di conoscere l'informazione riservata, e infondata la circostanza che l'imputato non fosse a conoscenza della data esatta del controllo.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p., rigetta l'appello dell'imputato e, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara Tizio colpevole del delitto di cui all'art. 326, comma terzo, c.p., così qualificato il fatto contestato, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento della spese processuali.

Il candidato, assunte le vesti del difensore dell'imputato, rediga il corrispondente ricorso per Cassazione.